

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO


PARTE ECONOMICA - ANNO 2018 -

DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE DEL COMUNE DI MONTE DI PROCIDA


The image shows a collection of handwritten signatures in black ink. There are approximately 10-12 distinct signatures scattered across the page, some appearing in pairs or small groups. The signatures are highly stylized and cursive, typical of personal or official handwritten notes.

L'anno duemiladiciotto, il giorno 28 del mese di dicembre alle ore 11.30 presso la casa comunale del Comune di Monte di Procida si sono riunite:



- Delegazione Trattante di parte pubblica:

| <input type="checkbox"/> Ruolo | Nominativo |
|--------------------------------|--|
| 1. Presidente | - Segretario generale Dr.ssa Laura Simioli  |

- Delegazione di parte sindacale:

| Nome Cognome | ORGANISMO RAPPRESENTATO |
|---------------|---|
| Russo Carmine | CISL  |
| | CGIL |

- Rappresentanze Sindacali Unitarie:

| Nome Cognome | ORGANISMO RAPPRESENTATO |
|----------------------|---|
| Antonio Capuano | CGIL  |
| Antonio Guardascione | CGIL  |
| Vincenzo Illiano | CGIL |
| Esposito Attilio | CISL |



Premesso che l'art. 4, commi 2 e 3 del CCNL stipulato il 1° aprile 1999 recita:

ART. 4 - Contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente

2. In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa sono regolate le seguenti materie:


- a) i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell'art. 15, per le finalità previste dall'art. 17, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso articolo 17;
- b) i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio; i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione ed i criteri di ripartizione delle risorse destinate alle finalità di cui all'art.17, comma 2, lett. a);
- c) le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell'art. 17, comma 2, lettere e), f), g);
- d) i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione;
- e) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;
- f) implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi;
- g) le pari opportunità, per le finalità e con le procedure indicate dall'art. 28 del DPR 19 novembre 1990, n. 333, anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125;
- h) i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k);
- i) le modalità e le verifiche per l'attuazione della riduzione d'orario di cui all'art.22;
- l) le modalità di gestione delle eccedenze di personale secondo la disciplina e nel rispetto dei tempi e delle procedure dell'art.35 del D.Lgs. 29/93;
- m) criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro.

3. La contrattazione collettiva decentrata integrativa riguarda, altresì, le materie previste dall'art. 16, comma 1, del CCNL stipulato in data 31.3.1999:

con il successivo comma 5 vengono posti i seguenti limiti:

5. I contratti collettivi decentrati integrativi non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato nel comma 1, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 5, e dall'art. 16. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

Che in ordine alla integrazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, l'art. 15 del sopracitato CCNL, ai commi 2 e 3 recita:



2. In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

3. La disciplina prevista dal comma 1, lettere b), c) e dal comma 2, non trova applicazione nei confronti degli enti locali in situazione di dissesto o di deficit strutturale, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

Visti gli artt. 4, comma 4 e 10 del citato contratto che disciplinano:

- *i tempi e le procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato;*
- *la composizione delle delegazioni;*

Visti gli artt. 4 e 5 del CCNL 5 ottobre 2001;

Visti i vigenti CCNL comparto Regioni ed autonomie locali;

Visto il vigente CCDI parte normativa, triennio 2014/2016, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 28.10.2014;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 22.02.2016 , con la quale sono stati nominati i componenti la delegazione trattante – parte pubblica;

Vista la determinazione del Responsabile del Settore n. 59 del 17/7/2018 con la quale è stato determinato il fondo parte stabile, sulla quale è stato acquisito, al prot. n. 9971 del 2/7/2018, il parere del revisore dei conti;

Vista la determinazione del Responsabile del Settore n. 22 del 14.02.2018 con la quale è stato determinato il fondo per la corresponsione degli emolumenti spettanti al personale in conseguenza delle prestazioni rese in straordinario, sul quale è stato acquisito il parere favorevole espresso, in data 08.02.2018 dal revisore unico;

Vista la deliberazione di GC n. 46 in data 19.04.2018 con la quale sono state date le linee di indirizzo ai suddetti componenti, per il riparto del fondo per lavoro straordinario per l'anno 2018.

Vista la deliberazione di n. 52 in data 10.05.2018 di indirizzo ai componenti delegazione trattante di parte pubblica per la ripartizione e l'utilizzo delle risorse decentrate – parte stabile - per il personale non dirigente - anno 2018 –

Visto il documento, sottoscritto in sede di delegazione trattante, in data 19/12/2018, denominato "ipotesi di contratto decentrato integrativo parte economica - anno 2018 - del personale non dirigenziale del Comune di Monte di Procida";

Preso atto che tale documento è stato trasmesso al Revisore dei Conti unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, compilata sulla base degli schemi di cui alla circolare del MEF, Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico n. 25 del 19/7/2012, in esecuzione del disposto dell'art. 40 comma 3-sexies del Decreto Legislativo n. 165/2001, ottenendone la positiva certificazione con parere protocollo n. 18789 in data 20/12/2018;



Vista la deliberazione di GC n. 102 in data 20/12/2018 avente ad oggetto “ contrattazione decentrata integrativa – approvazione preintesa ed autorizzazione al presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo economico - area non dirigenza - destinazione risorse anno 2018 –” con la quale l’organo esecutivo dell’ente, verificata la coerenza dell’ipotesi di CDIE con le indicazioni fornite con le linee di indirizzo di cui sopra, ha approvato la preintesa sottoscritta in data 19/12/2018 ed autorizzato la definitiva sottoscrizione del documento;

LE PARTI, che riconoscono la premessa narrativa come parte del presente accordo, in relazione alle disposizioni sopra richiamate,

STIPULANO IL SEGUENTE CONTRATTO

Art. 1

Oggetto e durata del contratto

Il presente contratto decentrato integrativo anno 2018 si applica al personale dipendente del Comune di Monte di Procida, non dirigente e disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, per l’anno 2018.

In osservanza dei principi di cui all’art.40 del decreto legislativo n.165/2001 e s.m. e i., le clausole relative all’applicazione di specifici istituti contrattuali, anche in materia di trattamento economico dei dipendenti, in contrasto con le vigenti disposizioni imperative di legge o contenute nel CCNL, si intendono nulle e conseguentemente, non possono essere applicate.

Art. 2

Contenuto del Fondo

Il fondo di cui agli artt. 67 e ss. del C.C.N.L. 21/5/2018, costituito dalle risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, per l’anno 2018, risulta costituito come da prospetto agli atti.

La ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie per l’anno 2018 è regolamentata dalla normativa precedente al succitato contratto e avverrà secondo quanto previsto negli indirizzi di cui alla citata deliberazione di Giunta Comunale.

Il nuovo sistema indennitario sarà disciplinato con l’entrata in vigore del nuovo contratto decentrato integrativo.

Art.3

Progressioni economiche orizzontali

Non è prevista destinazione di importi al fondo per le progressioni orizzontali del personale dipendente all’interno di ciascuna categoria giuridica di inquadramento, per l’anno 2018.

Le parti convengono di attivare l’istituto delle progressioni economiche orizzontali a partire dall’anno 2019 secondo quanto disciplinato dal nuovo contratto decentrato integrativo nonché quanto sarà contrattato in Delegazione trattante.

Art.4

indennità

Criteri di riparto del Fondo risorse decentrate delle aree

1. Il fondo risorse decentrate disponibile per i trattamenti accessori di ente è quantificato per l’anno 2018 in € 315.839,79 , di cui Risorse stabili per €. 221.211,68 e Risorse variabili o eventuali per €. 10.200,00; Risorse variabili non soggette al limite 84.428,00.

2. Il fondo disponibile di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto del comma 3, art.68 del CCNL 21.05.2018, è destinato ai seguenti utilizzi:

1 - Risorse destinate agli istituti di cui all'art. 68, comma 1 – CCNL 21/5/2018 (utilizzi vincolati) indennità di comparto € 24.050,10 PEO storicizzate € 63.765,90;

2 - Risorse destinate agli istituti di cui art. 68, comma 2 e 3 – CCNL 21/5/2018

a) Indennità varie (Turno, Rischio, Disagio, Reperibilità, Maneggio valori, Responsabilità) e Maggiorazioni;

b) Performance Organizzativa

c) Performance individuale

d) Progetti specifici e/o Piani di razionalizzazione spesa

e) Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge

f) 1Altri compensi (messi notificatori, Istat)

Totale destinazioni € 46.000,44 + € 300,00 + € 43.416,67 = € 89.717,11

Le economie derivanti dalla ripartizione del fondo saranno utilizzate quali risorse variabili sul fondo anno 2019.

Procedura per la corresponsione del compenso indennitario:

Si rinvia a quanto disciplinato nel CCDI 2017.

Art. 5

Il compenso per il lavoro straordinario

Il lavoro straordinario dovrà effettuarsi esclusivamente nel caso di necessità indifferibili ed urgenti e per eventi eccezionali e non programmabili

L'effettuazione del lavoro straordinario potrà avvenire ed essere retribuito solo previa autorizzazione esclusivamente del responsabile del settore di riferimento e dovrà essere debitamente, motivata.

L'autorizzazione da parte di soggetti diversi non darà luogo a liquidazione di straordinario.

L'utilizzo del lavoro straordinario deve rispondere a criteri di equità ed efficienza.

Il compenso per il lavoro straordinario è finanziato mediante l'importo complessivo di € 20.000.00 ripartito fra i vari responsabili di settore, che ne disporranno per il personale interno al proprio settore, sulla base della direttiva della Giunta Comunale sopra richiamata.

Tale importo potrà eventualmente essere rideterminato, se sussistono le condizioni di legge. A tal fine è necessario apposita determinazione di quantificazione dell'importo disponibile, obbligatoriamente prima dell'effettivo utilizzo delle risorse stesse.

Si ricorda, a tal fine, che la capienza del fondo per lo straordinario e, dunque, la disponibilità finanziaria, non è presupposto di legittimità per l'espletamento dell'orario straordinario. Ciò perchè i contratti collettivi prevedono che lo straordinario possa essere compensato sia mediante erogazione finanziaria, sia mediante riposi compensativi. La soglia di legittimità degli ordini di servizio è costituita, invece, dal limite individuale che nel massimo può arrivare a 180 ore, salva l'eccezione di cui all'articolo 38, comma 2, del Ccnl 14.9.2000. Nel corso dell'anno i responsabili dei settori dovranno monitorare l'utilizzo del lavoro straordinario al fine di:

- individuare proposte per un'eventuale riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi e degli orari che possono consentire una progressiva e stabile riduzione del lavoro straordinario,
- effettuare una verifica sull'utilizzo del fondo;
- verificare le condizioni per il non superamento del limite delle 180 ore

Art.6



Risorse destinate per legge alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale

L'art.2, comma 3 del D.Lgs 165/01 dispone che: "L'attribuzione di benefici economici ai dipendenti può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti dai contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale".

Per evitare l'effetto disapplicativo sopra indicato è necessario che l'utilizzo delle risorse finalizzate all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale previste da specifiche disposizioni di legge, in applicazione dell'art. 17, comma 2, lett. k) del CCNL dell'1.4.1999 sia disciplinato dal presente contratto.

I criteri relativi alla corresponsione dei compensi correlati a forme di incentivazione economica previste da norme legislative sono disciplinati nei relativi atti regolamentari dell'ente.

Dette risorse saranno determinate nel loro effettivo importo solo a consuntivo.

- **"Incentivi per funzioni tecniche" di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n°50/2016, così detto "Nuovo Codice degli appalti" (in vigore dal 19/04/2016)**

Gli incentivi per le "funzioni tecniche" previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n°50/2016 (nuovo Codice degli Appalti) svolte dai dipendenti, a decorrere dal 19/04/2016, sono previsti esclusivamente:

1. Nel bilancio a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 113 comma 1 D.Lgs 50/2016 sono iscritte le quote pari al massimo al 2 (due) per cento dell'importo a base di gara, compresi Oneri per la sicurezza, dei lavori, servizi e forniture, come disciplinati dal D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50, di importo pari o superiore a Euro 5.000,00 per i lavori ed €. 10.000,00 per servizi e forniture, per i quali vengono svolti i compiti previsti dal richiamato articolo 113.

2. L'80% delle risorse finanziarie del fondo è assegnata al responsabile del Settore competente, che vi provvede secondo le modalità previste nel regolamento comunale.

3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

A tali incentivi viene assegnata la somma di € 34.373,11, da erogare ai dipendenti con le modalità ed i criteri definiti sulla base del regolamento comunale adottato dall'Amministrazione Comunale, con Delibera nr. n. 49 del 09.05.2018 e s.m.i. per i quali viene prevista una quota da determinare in quella sede.

Art. 7

performance individuale e collettiva anno 2018

Tale istituto viene finanziato con € 49.955,00 - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001) di cui € 9.900,00 finanziati con i proventi sanzioni CdS ex L. 208.

A tal fine si farà riferimento alle deliberazioni all'uopo adottate dalla Giunta Comunale, in particolare si richiama alla deliberazione di GC n. 65 del 18.07.2018.

Si richiamano i progetti allegati, ratificati nelle sedute di Delegazione trattante del 18/10/2018 e del 19/12/2018, ed i pareri in merito del Nucleo di Valutazione che ha proceduto a rendere il parere su ciascuno di essi.

La produttività sarà erogata, nei limiti delle disponibilità del fondo, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance, meritocratico, che valorizzi, in primo luogo, le capacità di iniziativa del personale e l'impegno dello stesso, per garantire l'efficienza ed il miglioramento dei servizi e, quindi, la produttività delle risorse impegnate nella gestione e nella realizzazione degli obiettivi strategici dell'Ente,

preventivamente approvati dall'amministrazione, all'uopo privilegiando la progettualità specifica collegata alla realizzazione di progetti mirati ad obiettivi che soddisfino alcune esigenze prioritarie dell'Amministrazione, che saranno di seguito indicate.

E' vietata l'erogazione c.d. a pioggia o sulla base di meccanismi automatici.

La produttività non può essere corrisposta a tranches, anche anticipate, salvo conguaglio, ma deve essere corrisposta solo alla fine del processo suddetto.

Il compenso in oggetto non remunera attività che sono svolte al di fuori dell'orario di lavoro.

Art.8

Correlazione tra compensi professionali (avvocatura) e la retribuzione di risultato (responsabili di posizione organizzativa)

L'art. 27 del CCNL del 14/9/2000 stabilisce che gli enti provvisti di avvocatura, formalmente costituita secondo i rispettivi ordinamenti, disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27/11/1933 n. 1578.

Si conferma per l'anno 2018 i criteri di cui all'art 17 del regolamento Comunale sull'avvocatura approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr. 170/2016, e viene destinata la somma di € 10.000,00.

Art. 9

Istituti fissi e ricorrenti

Si confermano, per l'anno 2018, tutti gli istituti fissi e ricorrenti dell'anno 2017 con il fondo previsto per le risorse stabili.

Art.12

Disposizione finale e di rinvio

E' vietato erogare indennità non previste dal fondo per le risorse decentrate.

Per quanto non previsto dal presente accordo decentrato integrativo in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati, si rinvia alle disposizioni di legge ed alla previsioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro attualmente vigenti e al CCDI 2017.

Dato atto che *"le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale o pluriennale di ciascuna Amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate"* (art. 40, comma 3, D.Lgs. n. 165/01), le clausole relative alla applicazione degli specifici istituti contrattuali relativi al trattamento economico dei lavoratori, in contrasto con disposizioni imperative di legge o di CCNL vigenti, sono date come non apposte e automaticamente sostituite da queste ultime.

Monte di Procida, 28/12/2018

Letto, confermato e sottoscritto.

PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA:

Delegazione Trattante di parte pubblica:

8

f

| <input type="checkbox"/> Ruolo | Nominativo |
|--------------------------------|---|
| 1. Presidente | - Segretario generale Dr.ssa Laura Simioli <i>Laura Simioli</i> |

Delegazione di parte sindacale:

| Nome Cognome | ORGANISMO RAPPRESENTATO |
|---------------|-------------------------|
| Russo Carmine | CISL <i>[Signature]</i> |

Rappresentanze Sindacali Unitarie:

| Nome Cognome | ORGANISMO RAPPRESENTATO |
|----------------------|-------------------------|
| Antonio Capuano | CGIL <i>[Signature]</i> |
| Antonio Guardascione | CGIL <i>[Signature]</i> |
| Vincenzo Illiano | CGIL |
| Esposito Attilio | CISL |

[Signature] *[Signature]*

[Signature] *[Signature]*

